

COMUNE DI PASTURO

REGOLAMENTO COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DELLE STRADE AGRO-SILVO- PASTORALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 25 febbraio 2010, e dlibera del Consiglio Comunale n. 13 del 2 marzo 2011.

Art.1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali "Pasturo - Alpe di Cova" e "Pasturo - Pra Sparone – Canto - Tevena" nel Comune di Pasturo; tali strade sono state realizzate anche con finanziamento pubblico regionale e comunale, al servizio delle attività agricole e produttive in quota, per le attività di manutenzione territoriale ed ambientale, senza escludere una finalità turistico ricreativa, anche in considerazione delle numerose baite esistenti sulla montagna di Pasturo.

Art.2 Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale di Pasturo, denominata d'ora in avanti semplicemente **Comune**.

Art.3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di un idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Comune.

Art.4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale potrà essere chiusa con idonea barriera e munita di chiave. La strada agro-silvo-pastorale potrà essere sempre chiusa in qualsiasi momento per motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con barriera, di:

- richiudere la barriera dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare lo sbarramento;
- di tenere le chiavi dell'eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art.5 Ordinanza di chiusura

Il Comune nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, ecc, emanerà tempestivamente un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

L'ordinanza sarà esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art.6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice della Strada.

Art.7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune, mediante specifica modulistica predisposta dal Comune stesso (come da allegato fac-simile). Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone, residenza, codice fiscale, le motivazioni per cui si richiede l'autorizzazione, la denominazione della strada, la località che si intende raggiungere, l'arco temporale d'uso.

Art.8 Rilascio di autorizzazione e contrassegno

L'autorizzazione viene rilasciata esclusivamente dal Comune qualora sussistano i requisiti necessari e previo pagamento della quota prevista al successivo art. 21.

L'autorizzazione, che dovrà essere collocata in maniera ben visibile sull'autoveicolo, recherà le seguenti indicazioni:

- intestatario dell'autorizzazione;
- eventuali persone, legate da vincolo di parentela (discendenti o ascendenti di primo grado e coniuge) con l'intestatario, abilitate all'utilizzo dell'autorizzazione (in tal caso sarà permessa copia dell'autorizzazione stessa);

- elenco degli automezzi di proprietà o nella disponibilità dell'intestatario dell'autorizzazione che si intendono utilizzare per il transito (potranno essere indicati fino ad un massimo di tre veicoli e per ogni veicolo sarà rilasciato un contrassegno);
- categoria d'utenza tra quelle di seguito indicate:
 - a) coltivatori diretti e titolari di aziende agricole che operano nella zona servita dalla strada;
 - b) proprietari di immobili o affittuari di immobili e/o terreni (con contratto di locazione debitamente registrato) situati in zone servite dalla strada;
 - c) residenti in immobile servito dalla strada;
 - d) proprietari o affittuari di impianti o infrastrutture situate nel territorio servito dalla strada; proprietari o gestori di strutture turistico alberghiere o agriturismi; personale impiegato presso tali strutture;
 - e) soggetti che svolgono attività agricola di nomadismo (apicoltura ecc.) su aree servite dalla strada;
 - f) soggetti che hanno esigenza di controllo periodico del bestiame al pascolo;
 - g) soggetti che hanno esigenze logistiche per lo svolgimento di attività professionali (indagini geologiche, rilievi ecc.), compresi gli esercenti attività imprenditoriali, artigianali o d'impresa autorizzate su immobili serviti dalla strada;
 - h) soggetti aventi particolari motivi (per iniziative turistiche, manifestazioni, sagre, manifestazioni folcloristiche ecc. **autorizzate** dall'Amministrazione Comunale); idem per esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, debitamente documentate;
 - i) soggetti che svolgono attività venatoria in quanto titolari di appostamento fisso, debitamente autorizzati in base alla vigente normativa;
 - j) residenti nel comune di Pasturo, per motivate esigenze particolari, non ricomprese nella casistica precedente, riconosciute dall'Amministrazione;
 - k) residenti e non, per comprovati motivi, solo per autorizzazioni temporanee (max 7 giorni in un anno).

Il periodo di **validità** delle autorizzazioni:

- per le categorie di cui alle lettere a) - b) - c) e d) e j) sarà annuale;
- per i soggetti di cui alle lettere e) f) g) sarà commisurato al periodo di intervento, con un massimo di 6 mesi, salvo proroga opportunamente motivata;
- per i soggetti di cui alle lettere h) e k) sarà corrispondente con i giorni di durata dell'iniziativa;
- per i soggetti di cui alla lettera i) non può superare la durata del periodo venatorio.

L'autorizzazione abilita uno solo dei soggetti come sopra indicati alla guida di uno dei mezzi tra quelli elencati sul permesso. Sull'autoveicolo potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche persone non rientranti nelle categorie sopraindicate. Il Comune si riserva ogni più ampia facoltà di verifica della veridicità di quanto dichiarato ed attestato nella domanda.

L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare ad un soggetto diverso da quelli indicati sullo stesso, per un solo mezzo in considerazione di particolari esigenze quali il trasporto di legna o di materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Per i soli **residenti** in località servita dalla strada verrà rilasciato, su richiesta, un permesso di transito per ogni componente maggiorenne del nucleo familiare.

In particolari periodi e per specifiche ricorrenze il Comune può rilasciare delle autorizzazioni singole per permettere in particolare a persone anziane o disabili l'accesso a località servite dalla strada in oggetto.

Art.9 Registro permessi

Le autorizzazioni rilasciate verranno annotate, a cura del Servizio di Polizia Locale, su apposito registro informatizzato con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed eventuale importo incassato, e tenute a disposizione degli organi di vigilanza incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art.10 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare soltanto motoveicoli, autoveicoli, trattori ed autocarri che, oltre ad essere considerati idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade agro-silvo-forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.). I predetti mezzi, che dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/01/69 e successive modifiche ed integrazioni.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per eventuali danni subiti dagli automezzi in ragione dello stato di manutenzione e condizioni della strada.

Art.11 Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali riportato in allegato.

Art.12 Deroghe ai limiti di peso trasportato

In casi specifici motivati debitamente il comune potrà consentire il trasporto di un peso eccedente rispetto a quanto previsto dagli artt. 8-10-11. Tale deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza a-b-c-d-e-f- di cui al precedente art.8, potrà prevedere una apposita polizza fidejussoria, come da successivo art.16.

Art.13 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana nonché del Comune di Pasturo e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade in oggetto.
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, i Volontari della Protezione Civile (solo per interventi specifici debitamente autorizzati), le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo o se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza ed esclusivamente per ragioni di servizio).

Art.14 Sanzioni

L'inosservanza delle norme del presente regolamento comporta:

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal c. 10 dell'art. 61 L.R. 31/08 e succ. modifiche ed aggiornamenti a carico di coloro che transitano sulla strada senza esser e in possesso della prescritta autorizzazione.

La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100 a un massimo di € 300 così come stabilito dall'A.C. per qualsiasi altra infrazione al regolamento comunale.

Le sanzioni di cui al punto a) sono introitate dall'Ente competente di cui al c. 12 art. 61 L.R. 31/08.

Le sanzioni di cui al punto b) sono di competenza dell'Amministrazione comunale.

Il Comune in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito. La contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati e il transito in presenza di Ordinanza di Chiusura, comporteranno la denuncia del titolare dell'autorizzazione all' A.G. in sede penale.

Per qualsiasi altra violazione non espressamente indicata nel presente regolamento, si applicheranno le disposizioni vigenti di leggi Statali e/o regionali.

Art.15 validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare la durata di cui all'art. 8;

Art.16 Interventi edilizi su immobili

Il Comune potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale)

causati dalle imprese o dagli incaricati degli interventi autorizzati, e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 17 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune potrà, per il solo giorno di svolgimento dell'iniziativa, consentire la circolazione sulla strada interessata definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta, dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 18 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, trial, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune, mediante specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 19 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Locale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 20 Danni

I possessori dei permessi per il transito sulle strade agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'art. 2043 del Codice Civile, **sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.**

Art. 21 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Comune, che a tale scopo istituisce un fondo vincolato, in cui confluiscono anche le quote versate dagli utenti della strada stessa. La manutenzione potrà essere eseguita anche da privati per interventi autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dal Comune in base a una relazione previsionale dei costi delle spese di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di tale relazione verrà determinato da parte della Giunta Comunale l'importo da versare da parte di ogni titolare di autorizzazione al transito, prevedendo le seguenti articolazioni tariffarie:

- a) coltivatori diretti e titolari di aziende agricole che operano nella zona servita dalla strada: esenti;
- b) proprietari di immobili o affittuari di immobili e/o terreni (con contratto di locazione debitamente registrato) situati in zone servite dalla strada: tariffa annuale;
- c) residenti in immobile servito dalla strada: esenti;
- d) proprietari o affittuari di impianti (es. per taglio boschi o attività forestali) o infrastrutture situate nel territorio servito dalla strada; proprietari o gestori di strutture turistico alberghiere o agriturismi: tariffa quadrimestrale, semestrale o annuale in base al periodo di svolgimento dell'attività nel corso dell'anno;
- e) soggetti che svolgono attività agricola di nomadismo (apicoltura ecc.) su aree servite dalla strada: esenti;
- f) soggetti che hanno esigenza di controllo del bestiame al pascolo: esenti;
- g) soggetti che hanno esigenze logistiche per lo svolgimento di attività professionali (indagini geologiche, rilievi ecc.): tariffa giornaliera; esercenti attività imprenditoriali o artigianali autorizzate su immobili serviti dalla strada: tariffa quadrimestrale o semestrale in base al periodo di durata dell'attività;
- h) soggetti aventi particolari motivi (per iniziative turistiche, manifestazioni, ricorrenze ecc. **autorizzate** dall'Amministrazione Comunale): tariffa giornaliera;

- i) soggetti che svolgono attività venatoria da appostamento fisso, debitamente autorizzate in base alla vigente normativa: tariffa quadrimestrale o semestrale sulla base della durata della stagione venatoria;
- j) residenti nel comune di Pasturo, per motivate esigenze particolari, non ricomprese nella casistica precedente, riconosciute dall'Amministrazione;
- k) residenti e non, per comprovati motivi, solo per autorizzazioni temporanee (max 7 giorni in un anno).

Le tariffe sono soggette ad adeguamento annuale.

Art. 22 Classificazione

In base alla Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. n. 7/14016 del 8 agosto 2003, le strade in oggetto appartengono alla tipologia agro-silvo-pastorale e ricadono nella classe di transitabilità determinata dal Piano VASP della Comunità Montana, sulla base dei parametri riportati in allegato.

Art. 23 Controlli

Il Comune effettuerà verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alle strade nonché la natura e l'entità del ripristino, con particolare riferimento agli artt. 12, 16, 17, 18 e 20 del presente Regolamento.

Allegato – limiti di trasporto

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Previdenza (%)			Raggio tornanti (mt)
	Mezzi	Carico ammissibile ql		Prevalente	F.naturale massima	F.stabilizzato massima	
I	Autocarri	250	3,50	10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,50	12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,00	14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,80	14	16	25	6